

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], difeso da se stesso, con Studio Legale in [OMISSIS], PEC [OMISSIS], per l'annullamento della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa n. 328 del 14.05.2024, notificata il 24.05.2024, con la quale si disponeva la cancellazione del ricorrente dall'Albo degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in attuazione dell'art. 81, comma 3, del DPR n. 155/2002.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] propone tempestivo ricorso, depositato a mezzo PEC in data 23 luglio 2024 alla segreteria del COA di Ragusa, avverso la decisione del COA di Ragusa n. 328 del 14.05.2024, notificata 24.05.2024 (rispettando dunque il termine di 60 gg dalla notificazione della decisione di cancellazione ex art. 17, comma 15, L.P), che ha disposto la cancellazione del ricorrente dall'Albo degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in attuazione dell'art. 81, comma 3, del DPR n. 155/2002, secondo cui *“è cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento”*.

La decisione del COA di Ragusa veniva motivata sulla base dell'adozione da parte del CDD di Catania della sanzione della censura nei confronti del ricorrente, con decisione divenuta definitiva (decisione n. 25/2023 – proc. B. 366/22) poiché non impugnata dallo stesso. Nella decisione del COA viene dato atto dell'assenza di deduzioni dell'iscritto e della rinuncia alla facoltà di essere audito personalmente.

Con il ricorso sottoscritto in proprio l'Avv. [RICORRENTE], contesta la conformità a giustizia del rigido meccanismo di cancellazione previsto dall'art. 81, comma 3, del DPR n. 155/2002 in caso di adozione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

Sul punto, infatti, il ricorrente osserva che la sanzione della censura inflitta nei suoi confronti è divenuta definitiva in ragione della mancata impugnazione, dipesa non dall'acquiescenza alla sanzione, ma dalla difficoltà di proporre ricorso a causa del precario stato di salute in cui versava l'iscritto tale da richiedere un breve ricovero in ospedale e una lunga convalescenza.

Assume il ricorrente che l'esclusione dall'elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato ha comportato un significativo pregiudizio economico, aggravato dalle problematiche di salute che l'interessato ha recentemente affrontato.

Ritiene inoltre l'Avv. [RICORRENTE] che il patrocinio a spese dello Stato rivesta un'importanza cruciale in alcune aree del Paese e che l'automatismo che prevede la cancellazione dall'elenco anche per un provvedimento disciplinare di mero “biasimo formale”, come la censura, appaia in contrasto con la “legge costituzionale”: in particolare, il sistema attuale del gratuito patrocinio solleverebbe perplessità in merito alla tutela del diritto di difesa del cittadino, poiché il vincolo che impone ai clienti meno abbienti di scegliere esclusivamente avvocati iscritti nel relativo elenco rischierebbe di limitarne l'effettivo esercizio.

Auspica, pertanto, il ricorrente un intervento da parte del CNF e del Parlamento, finalizzato a rivedere la disciplina anche in considerazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Alla luce di quanto sopra, l'Avv. [RICORRENTE] chiede l'annullamento della impugnata delibera del COA di Ragusa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo unanime orientamento della giurisprudenza domestica e di legittimità, che questo Consiglio ritiene di confermare, “la specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'esatta identificazione dei limiti del *devolutum* e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione” (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Angelini, sentenza n. 96 del 27 marzo 2024).

Nella specie, il ricorso è inammissibile per omessa specificazione dei motivi di gravame, considerata l'assenza di rilievi critici sull'iter motivazionale della delibera adottata dal COA di Ragusa o di questioni di diritto dialoganti con essa, limitandosi il ricorrente a sollevare obiezioni sull'opportunità dell'attuale regime normativo del patrocinio a spese dello Stato e sulla sua legittimità costituzionale.

Le doglianze del ricorrente sono estremamente generiche e come tali inidonee a giustificare il chiesto annullamento della delibera impugnata, con la quale si applicava invece legittimamente il disposto dell'art. 81, comma 3, del DPR n. 155/2002, secondo cui “è *cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento*”, deliberando correttamente - in assenza di deduzioni dell'iscritto, che rinunciava alla facoltà di essere audito personalmente - la cancellazione dall'Albo degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

L'assenza di censure specifiche attinenti all'iter motivazionale dell'impugnata delibera determina pertanto l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di

informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2024;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 gennaio 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà